



COMUNE DI MONTELUPO ALBESE

- Provincia di Cuneo -

Via Umberto n. 4

Te. 0173 617117

cap. 12050

fax 0173 617514

E mail info@comune.montelupoalbese.cn.it

Ordinanza n° 1/2024 del 12/2/2024

Prot. n. 716

ORDINANZA DI DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI, RADUNI, PROCESSIONI, CORSE, EVENTI TURISTICI IN GENERALE PUBBLICI

IL SINDACO

VISTO che durante l'anno si svolgono su tutto il territorio del Comune di Montelupo Albese tradizionali manifestazioni quali: sagre, fiere, manifestazioni culturali, competizioni, feste di borgata, raduni, processioni, mercatini, concerti, ecc;

CONSIDERATO che le suddette manifestazioni comportano una diversa regolamentazione della viabilità sulle vie o piazze pubbliche utilizzate per lo svolgimento delle stesse;

VISTI i principi di economicità, efficienza ed efficacia a cui deve tendere l'attività della Pubblica Amministrazione;

RITENUTA la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la sicurezza della circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

VISTI gli art. 5, comma 3 e art. 6 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 modificato con D.P.R. 16 settembre 1996, n.610 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo n. 267 in data 18.08.2000;

ORDINA

dalla data odierna fino al 31/12/2024

che durante lo svolgimento delle suddette manifestazioni organizzate ed autorizzate durante l'anno nelle vie e nelle piazze pubbliche del Comune di Montelupo Albese, nei rispettivi giorni ed ore interessati dallo svolgimento dei festeggiamenti in questione sia istituito il divieto di transito o sosta veicolare sulle seguenti vie comunali:

Piazza Castello

Via Umberto

Via Rangone

Via Sotto gli Orti

Via Roma

Via dei Partigiani

Via Torretta

Via S. Bonaventura

Via della Langa

Via Mortizzo

Via Garombo



COMUNE DI MONTELUPO ALBESE

- Provincia di Cuneo -

Via Umberto n. 4
Te. 0173 617117

cap. 12050
fax 0173 617514

E mail info@comune.montelupoalbesse.cn.it

Che i residenti nelle zone precluse, per ragioni urgenti, inderogabili e dimostrabili potranno circolare senza intralciare lo svolgimento delle manifestazioni, competizioni, e comunque previa autorizzazione del personale incaricato della viabilità e dell'ordine pubblico;

Sono esclusi dall'osservanza della presente ordinanza i veicoli di Pubblico Soccorso, delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco in emergenza, dei quali dovrà essere garantito il transito;

La Polizia Municipale e la forza pubblica sono autorizzati a servirsi di carro attrezzi disponibile e/o altri mezzi per la rimozione forzata di eventuali veicoli o cose in sosta nelle zone od aree vietate o che comunque possano recare intralcio o pericolo al regolare svolgimento della manifestazione, con accollo ai relativi proprietari degli oneri di tale provvedimento;

Prima o durante lo svolgimento delle manifestazioni sopra citate, la Polizia Municipale, la forza pubblica e l'ufficio Tecnico secondo le necessità, potranno disporre ulteriori chiusure, interruzioni, modifiche delle occupazioni di spazio pubblico o deviazioni di traffico veicolare e pedonale mediante segnaletica mobile come previsto dal C.d.S.;

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante Affissione Albo Pretorio;

Sarà compito dell'Ufficio Tecnico e/o dell'Ente promotore, o di chi per esso, con debito preavviso, procedere al posizionamento della segnaletica temporanea almeno 48 ore prima (nei casi di urgenza 24 ore prima) dell'evento nelle aree interessate, come previsto dal C.d.S.

Sarà inoltre cura dell'Ente promotore delle attività in oggetto, quando queste coinvolgano strade di competenza provinciale, richiedere eventuale nullaosta di sospensione del traffico veicolare, allegando planimetria del percorso alternativo all'Amministrazione Provinciale di Cuneo, di volta in volta o cumulativamente.

A norma dell'art. 3, comma 4 della L. 7/8/1990, n. 241 si avverte che, avverso alla presente ordinanza, in applicazione della L. 6/12/1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. L.gs. n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui l'art.74 del regolamento emanato con D.P.R. N.495/1992 e D.P.R. n.610/96;

Per i trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e del relativo regolamento.

Il Sindaco
Marilena Destefanis
Firmato digitalmente